



COMUNE DI SOLEMINIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE, CONFERIMENTO,
REVOCA E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____

ARTICOLO 1 INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. Sono istituiti gli incarichi di Elevata Qualificazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del CCNL 16.11.2022.
2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione di direzione di strutture organizzative di cui alla lettera a) dell'articolo 16 del CCNL 16.11.2022. remunera il conferimento degli incarichi dirigenziali, visto che l'ente è privo di dirigenza.
3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione di cui alla citata lettera b) dell'articolo 16 del CCNL 16.11.2022. richiede l'assegnazione di compiti qualificati come strategici per l'ente, anche in aggiunta al conferimento di incarichi dirigenziali. Tali compiti possono essere di studio, analisi, progettazione di interventi dell'ente, effettuazione di controlli interni o analoghi ed i dipendenti destinatari di tali incarichi devono essere in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o del vecchio ordinamento o specialistica o in possesso della iscrizione ad un albo professionale coerente con i compiti assegnati o in possesso di un master post universitario con durata di almeno 2 anni e superamento di almeno 10 esami o in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Gli incarichi di Elevata Qualificazione di cui alle citate lettere a) e b) dell'articolo 16 del CCNL 16.11.2022. possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, fatte salve le ipotesi di conferimento a dipendenti in Area Istruttori o Operatori Esperti secondo la disciplina dell'art. 19 comma 2 del CCNL 16.11.2022.
5. Nell'ente sono istituite numero 3 incarichi di elevata qualificazione di cui alla lettera a) dell'articolo 16 del CCNL 16.11.2022., per la direzione dei seguenti servizi: Affari Generali, Finanziario, Tecnico-Manutentivo.
6. Non vengono istituiti incarichi di Elevata Qualificazione di cui alla lettera b) dell'articolo 16 del CCNL 16.11.2022.

ARTICOLO 2 CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti con cadenza triennale (ovvero annuale) dal Sindaco, che individua i Responsabili apicali dei Servizi in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli obiettivi;
 - b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
 - c) attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
 - d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.
2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si tiene conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei curricula.
3. Gli incarichi di elevata qualificazione sono conferiti e possono essere rinnovati dal sindaco con provvedimenti motivati in relazione ai criteri di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 3 LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, oltre che per ragioni disciplinari, può essere disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:
 - a) Interventuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
 - b) Valutazione negativa della performance individuale;
2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero degli incarichi di E.Q. nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.
3. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientranti nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione di EQ.
4. La valutazione è negativa quando è inferiore a 51/100 ed una volta che la stessa sia stata confermata a seguito dell'eventuale contraddittorio richiesto dal responsabile incaricato di elevata qualificazione.
5. L'atto di revoca comporta:
 - a) La cessazione immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - b) La non attribuzione dell'indennità di risultato.

ARTICOLO 4 LA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI EQ

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le

competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. Alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di ciascun incarico di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa come previsto dall'art. 7 comma 4 lett. V) del CCNL 16.11.2022.
3. La graduazione degli incarichi di EQ di direzione di struttura, cioè quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), CCNL 16.11.2022, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Complessità gestionale;
 - b) Rilevanza, ivi compresa la responsabilità.
4. I criteri di cui al precedente comma 3 sono contenuti nella tabella 1 allegata al presente regolamento.
5. La graduazione degli incarichi di EQ di alta professionalità cioè quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), CCNL 16.11.2022, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Complessità professionale;
 - b) Rilevanza, ivi compresa la responsabilità.
6. I criteri di cui al precedente comma 5 sono contenuti nella tabella n. 2 allegata al presente regolamento.
7. Nel caso di conferimento di incarichi di alta professionalità a dipendenti cui sono conferiti anche incarichi dirigenziali il punteggio è ottenuto dalla metà della somma dei criteri di cui alla tabella 1 ed alla tabella 2.

ARTICOLO 5 LA INDENNITA' DI POSIZIONE

1. L'organismo di valutazione procede alla concreta applicazione della metodologia di graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione
2. La graduazione è aggiornata tutte le volte che un settore sia interessato da rilevanti modifiche organizzative.
3. La misura della indennità di posizione è determinata sulla base del punteggio ottenuto nell'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.
4. Vengono sommati tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni delle EQ; le somme messe a disposizione dall'ente per la indennità di posizione vengono divise per la somma dei punteggi risultanti dalle graduazioni dei singoli incarichi di Elevata Qualificazione. Tale risultato viene moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione, così da determinare la misura della indennità di posizione.

ARTICOLO 6 VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. La valutazione della performance individuale dei titolari di incarico di EQ è effettuata secondo le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance.
2. L'Ente stabilisce, nel provvedimento di istituzione le risorse da destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di EQ in un importo non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le EQ istituite.
3. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di EQ sono oggetto di contrattazione decentrata, a cui si rimanda.

ARTICOLO 7 INCARICO AD INTERIM

1. In caso di vacanza di una posizione di EQ la responsabilità può essere attribuita *ad interim* ad altro dipendente già titolare di analogo incarico in servizio dell'Ente previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.
2. Gli incarichi *ad interim* sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, attribuendo un ulteriore importo la cui misura può variare tra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico *ad interim*.

ARTICOLO 8 ORARIO DI LAVORO DEGLI INCARICATI DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

1. Al dipendente incaricato di EQ è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie

settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.

2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.

ARTICOLO 9 LE RELAZIONI SINDACALI

1. Il contenuto del presente regolamento è oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'ente o dei soggetti sindacali, di confronto per le parti relative al conferimento, alla revoca ed alla graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione.

TABELLA 1**Criteri per la graduazione degli incarichi di EQ di alta direzione**

COMPLESSITA' GESTIONALE (fino a punti 70)	Dimensione organizzativa	Fino a punti 40
	Differenziazione delle attribuzioni	Fino a punti 15
	Complessità delle relazioni	Fino a punti 10
	Competenze professionali richieste	Fino a punti 5
RILEVANZA (fino a punti 30)	Importanza rispetto alle scelte programmatiche	Fino a punti 10
	Gradi di responsabilità	Fino a punti 10
	Attribuzione di incarichi ulteriori	Fino a punti 10

TABELLA 2**Criteri per la graduazione degli incarichi di EQ con contenuti di alta professionalità**

COMPLESSITA' PROFESSIONALE (fino a punti 75)	Livello di difficoltà professionale	Fino a punti 35
	Differenziazione delle attribuzioni	Fino a punti 15
	Complessità delle relazioni	Fino a punti 15
	Competenze professionali richieste	Fino a punti 10
RILEVANZA (fino a punti 25)	Importanza rispetto alle scelte programmatiche	Fino a punti 15
	Gradi di responsabilità	Fino a punti 10